

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di **DON LORENZO SIMONELLI**

Polizze catastrofali, Registro delle Imprese ed enti ecclesiastici

Indicazioni sulla possibilità per gli enti ecclesiastici di dover stipulare le polizze catastrofali.

Riguardo l'assicurazione per gli eventi catastrofali, i soggetti che sono obbligati a provvedervi entro il 31.03.2025 sono *"Le imprese con sede legale in Italia [...] tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c."* (art. 1, c. 101 L. 213/2023). Questo requisito formale pone la questione dei soggetti che svolgono attività d'impresa pur senza doversi iscrivere al Registro delle Imprese, quali sono, per esempio, gli enti ecclesiastici.

I soggetti tenuti a tale obbligo sono individuati dalla norma attraverso **2 requisiti concorrenti, entrambi necessari: le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia e tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2188 c.c.** Stando alla lettera della legge non è sufficiente la qualifica (sostanziale) di imprenditore, ma è necessario anche l'iscrizione nel Registro delle Imprese o, almeno, l'obbligo di iscrizione. Potrebbe apparire un'inutile reduplicazione, ma così non è in quanto non tutti gli esercenti attività d'impresa sono tenuti a iscriversi al Registro delle Imprese, e nemmeno potrebbero farlo (volontariamente), stante un'esplicita precisazione della **Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3407/C/1997**.

Una questione affrontata dalla Circolare riguarda appunto **l'individuazione dei soggetti che devono iscriversi nel Registro delle Imprese e quelli che, invece, devono iscriversi al Repertorio Economico-Amministrativo**, un registro che riporta le notizie economiche e amministrative *"con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e nelle sue sezioni speciali"* (c. 3, art. 9 D.P.R. 581/1997). Il Ministero concludeva, nel 1997, che *"i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel Rea [sono] rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi)"*; pur restando *"fermo che, qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino un'attività di impresa in via esclusiva o principale essi debbono iscriversi nella sezione ordinaria al Registro delle Imprese (tramite il modello S1) e sottostare, a tutti gli effetti, alla disciplina della "pubblicità legale" prevista dalle norme generali fissate dagli artt. 2188-2202 c.c."*.

Poiché gli enti ecclesiastici concordatari sono soggetti il cui fine di religione o di culto è e deve essere "costitutivo ed essenziale" (art. 2 L. 222/1985), la Circolare include gli "organismi religiosi" nel gruppo di soggetti che, pur svolgendo un'attività in forma d'impresa (cioè, con le caratteristiche previste per l'imprenditore dall'art. 2082 c.c.), non si iscrivono al Registro delle Imprese ma devono iscriversi al REA in quanto queste loro attività si collocano sempre "in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale". In altri termini: poiché l'attività e la finalità di religione o culto devono sempre essere essenziali e costitutive, per logica conseguenza le attività in forma di impresa, per quanto significative, si considerano sempre ausiliarie rispetto l'oggetto principale.

Dunque, per il combinato disposto della L. 580/1993, del D.P.R. 581/1997 e della Circolare n. 3407/C/1997, un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a norma del Concordato Lateranense, pur svolgendo anche un'attività in forma d'impresa, **non può iscriversi al Registro delle Imprese**.

Con una novità, oggi: nel caso un ente religioso civilmente riconosciuto, quali sono anche gli enti ecclesiastici concordatari, **istituisca un ramo di Terzo settore (art. 4, c. 3 D.Lgs. 117/2017) o d'Impresa Sociale (art. 1, c. 3 D.Lgs. 112/2017)** per esercitare un'attività, che non sia di religione o culto, in forma di impresa commerciale, **è tenuto a iscriversi al Registro delle Imprese** a norma dell'art. 11 D.Lgs. 117/2017 ... oltre che al RUNTS, pur rimanendo iscritto al Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura del luogo ove ha sede.

La Circolare evidenzia la logica alla base dell'iscrizione alternativa al Registro delle Imprese o al REA: ora, occorre riconoscere che la scelta di far riferimento al solo Registro delle Imprese per individuare i soggetti tenuti all'assicurazione per gli eventi catastrofali implica che **siano esclusi da tale obbligo alcuni tipi di enti, nonostante svolgano anch'essi attività in forma d'impresa**.